

Silvi (TE). PRESTO UN DISPENDARIO FARMACEUTICO



Verie Marini

PRESTO UN DISPENDARIO FARMACEUTICO A SILVI ALTA

SILVI – Grazie all’impegno della *dottorssa Nicoletta Veri*, presidente della V Commissione Regionale Affari Sociali (insieme al consigliere regionale del PD *Claudio Ruffini*) e di tutte le forze politiche regionali, è stata approvata una legge regionale che consentirà di mantenere in vita il dispensario farmaceutico in tutte quelle frazioni e paesini che rischiavano di perdere un servizio così importante per una precedente legge che ne impediva la sopravvivenza in determinate condizioni. Era il gennaio 2008 quando a Silvi Alta avvenne lo spostamento di una farmacia privata, che decise di dislocarsi in un’area più popolosa e più vicina al centro abitato. Spostamento avvenuto dopo che la Regione Abruzzo ne aveva autorizzato il trasferimento nel 2007 e perché previsto dalla Pianta Organica Comunale delle farmacie approvato nel 2000, che divise il territorio in quattro zone di riferimento, ognuna delle quali spetta la collocazione di una farmacia. Da allora la frazione di Silvi Paese, il borgo antico e centro storico della città, popolato da oltre mille anime, rimase priva dell’importante servizio. L’amministrazione comunale rimediò al disagio mediante la consegna a domicilio dei farmaci per le persone svantaggiate ma, allo stesso tempo, si è attivata da subito sensibilizzando le istituzioni regionali. L’argomento è stato affrontato e illustrato questa mattina in occasione di una conferenza stampa che il vice sindaco e assessore alla Farmacia Comunale **Enrico Marini** ha tenuto presso il comune di Silvi alla presenza della stessa **dottorssa Nicoletta Veri**. *“Una legge che ha avuto il plauso a livello nazionale – ha detto Nicoletta Veri – dunque possiamo definirla una buona legge abruzzese che dimostra pragmatismo, conoscenza del territorio e semplicità nel risolvere grandi problemi. La legge è stata approvata dal consiglio regionale (anche dai consiglieri del PD). Entro sessanta giorni la giunta regionale adotterà il regolamento dei dispensari, sentito il parere della commissione V, così da definire nei dettagli l’applicazione del provvedimento”*. L’amministrazione comunale di Silvi, tramite il vice sindaco Enrico Marini, si è attivata al fine di ripristinare il servizio che sarà quanto prima riportato a Silvi Paese. *“E’ una legge quanto mai opportuna – ha detto il vice sindaco Marini – e per i comuni con aree complesse è un atto che dà grandi opportunità per salvaguardare il territorio. Il mio impegno in prima persona è stato quello di sensibilizzare a sulla questione e dobbiamo ringraziare la consigliera regionale Nicoletta Veri per questo importante risultato”*.

In base alla Legge 20 del 21 maggio scorso la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico) e tale disposizione si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

A fare richiesta di istituire un dispensario farmaceutico, sempre secondo la Legge Regionale n. 20, dovranno essere i comuni interessati e con i requisiti richiesti, ed in ogni caso il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella

cui circoscrizione è istituito il dispensario. Solo in caso di rinuncia di questi, il dispensario è gestito dal comune.

L.R. 21 maggio 2010, n. 20 (1)

Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

Indice

[Art. 1 Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari](#)

[Art. 2 Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione](#)

[Art. 3 Entrata in vigore](#)

[Art. 1](#)

[Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari](#)

1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.

5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.

6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.

8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

[Art. 2](#)

[Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione](#)

1. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, commi 7 ed 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) siccome modificata ed integrata dalla legge

n. 362 del 1991, è devoluta alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante il Servizio Farmaceutico Territoriale ivi preposto.

2. Il Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda unità sanitaria locale è, altresì, competente alla regolare tenuta e conservazione del Registro di cui al comma 9 dell'articolo 12 della legge 475 del 1968, all'attività di verifica relativa all'espletamento della pratica professionale dei farmacisti, nonché al rilascio dei certificati attestanti il servizio svolto presso le farmacie convenzionate pubbliche e private da farmacisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Farmacisti.

3. Su richiesta, le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni dato inerente l'espletamento della pratica professionale e le verifiche compiute.

4. Il presente articolo rinvia a provvedimento di Giunta regionale la definizione delle procedure applicative ed operative del regime transitorio.

[Art. 3](#)

[Entrata in vigore](#)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel BURA 9 giugno 2010, n. 37.